

07929/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/02/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TITO GARRIBBA
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. LUIGI LANZA
Dott. CARLO CITTERIO

- Presidente - SENTENZA
N. 211
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 47931/2010
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso l'ordinanza n. 775/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del
14/10/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Franchelli per il rinvio*



Udit i difensor Avv.;



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame proposta da nei confronti della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 4.10.2010 dal locale GIP, per i delitti di maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate in danno di , con cui l'uomo aveva una relazione, ricorre nell'interesse dell'indagato il difensore fiduciario, con unico motivo deducendo violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica, in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 572 c.p.. Secondo il ricorrente, poiché il tuttora conviveva con moglie e figli nell'abitazione coniugale, e poiché la relazione adulterina con la non sarebbe mai sfociata in "uno stabile rapporto di comunità familiare", suscettibile di determinare reciproci rapporti e obblighi di solidarietà ed assistenza, mancherebbero nella fattispecie gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo deduce in termini del tutto generici ed apodittici una censura di stretto merito, afferente la possibilità di ricostruire il rapporto tra e la persona offesa in termini di relazione stabile, rilevante per la configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p.p., tema che risulta espressamente trattato, argomentato ed allo stato risolto in senso differente con specifica motivazione contenuta già nell'ordinanza originaria, che integra - stante il comune dispositivo - l'ordinanza del Riesame.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000, congrua al caso, in favore della Cassa delle ammende.

9

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10.2.2011

Il consigliere estensore

Carlo Citterio

Citterio

Il presidente

Tito Garriba

Garriba



Scalia